

5.1.4

POSTAL CONVENTION TUSCANY - AUSTRIA 1851

Toskana Desterreich

ISTRUZIONI

agli Ufizi Postali Toscani per l'attuazione della Convenzione Postale

Tosco-Austriaca de' 5 Novembre 1850.

Principio de' nuovi metodi.

All'articolo 2. della Notificazione.

DISTANZE.

Agli articoli 3. 4. 5. 6. 8. 9.

PROGRESSIONE DELLA TASSA

All'articolo 7.

DIRITTO DE TRARSITO SVIEZERO.

In seguito delle due Convenzioni stipulato tra la Toscana e l'Austria nel 5 Novembre 1850 una detta Fondamentale, perchè fissa le basi per una Lega Postale Italo-Austriaca, l'altra Speciale, perchè si riferisce unicamente ai rapporti postali che in conseguenza della detta Convenzione Fondamentale si debbono stabilire tra la Toscana e l'Austria, e in aggiunta alla Notificazione pubblicata in data de' 10 Marzo corrente, si circolano per norma degli Ufiziali Postali Toscani le seguenti Istruzioni, delle quali pure, come delle disposizioni contenute nella Notificazione precitata, è importante che ciascuno di essi facciasi idea chiara, perchè le operazioni relative possano procedere colla debita regolarità e non sia recato pregiudizio all'interesse del Pubblico o a quello dell'Amministrazione.

I. Col primo Aprile prossimo cesseranno di aver vigore le disposizioni finora osservate, ed avra principio l'osservanza delle nuove, riguardo alle corrispondenze da e per gli Stati Austriaci o transitanti pel territorio austriaco da e per altri Stati Esteri.

II. Ad ogni Ufizio Postale, che si trovi situato a una distanza minore di 80 miglia italiane da alcuno degli Ufizi Austriaci, viene rimessa insieme colle presenti Istruzioni la nota di questi Ufizi, perchè serva di regola nell'applicazione delle tasse.

È da avvertirsi che non c'è Ufizio Postale Toscano che non sia distante più di 40 miglia da un Ufizio Postale Austriaco.

III. S'intende che una lettera o un pacchetto di stampe appena supera il peso di 15 denari paga il doppio, appena supera il peso di 30 il triplo: così un pacchetto di campioni appena supera il peso di 30 denari paga il doppio ec.

IV. Nella nota degli Stati Germanici, che hanno aderito alla Lega Postale Austro-Germanica, si trovera l'opportuna indicazione per quelli le corrispondenze dei quali transitano pel territorio Svizzero, e sulle quali deve quindi esser percetto il diritto di transito, che s'intende essere anche esso progressivo secondo il peso, come la tassa ordinaria. Non occorre avvertire che questo diritto

Agli articoli 19. 20.

ECCEDENZA DI PESO.

Agli articoli 21, 22, 25, 26,

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI L'AMMINISTRAZIONE DEI FRANCOBOLLI.

Josh Colombia

Carlo Langues Green

XII. I plichi e paochi eccedenti il peso indicato nei dicontro articoli devono spedirsi come merci per mezzi particolari, a cura dei mittenti, quando manchi quello del Corriere o altri mezzi postali.

XIII. A questa Soprintendenza Generale è stata aggiunta una nuova sezione chiamata Ufizio dei Francobolli (Rifiuti e Stampe.

AIV. Dal medesimo si somministrano dietro domanda i francobolli occorrenti agli Ufizi che dipendono immediatamente dalla Suprintendenza, in foglietti, che contengono ciascuno 80 francobolli.

XV. Le Direzioni fanno, dietro domanda, le somministrazioni occorrenti agli Ufizi del proprio circondario, ugualmente a foglietti di 80 françobolli l'uno.

XVI. Il valore di questi foglietti è di lire 4 per quelli contenenti francobolli di nn soldo, di lire 8 per quelli da due soldi, di lire 13. 6. 8 per quelli da due crazie, di lire 26. 13. 4 per quelli da quattro crazie, di lire 40 per quelli da crazie sei.

XVII. Ogni Ufizio si provvederà per un mese, per la prima volta, e tostochè le provvisioni ricevute siano ridotte pressochè alla metà, dovra chi ne ha l'incarico far la domanda perchè siano rinnovate (Modello N. 1.).

XVIII. Potendo anche dagli Ufizi Postali Comunitativi vendersi i francobolli, i respettivi titolari potranno provvedersene presso qualunque Ufizio Regio, pagandone l'importare, fino a nuove disposizioni, a pronti contanti.

XIX. La domanda si accompagna raccomandata da ciascun Ufizio all' Ufizio Superiore da cui immediatamente dipende, colla ricevuta, che è annessa al modello preindicato, già firmata dall'Impiegato o Impiegati destinati alla vendita dei francobolli nelle Direzioni, e dall'Amministratore o Distributore per gli altri Ufizi.

XX. Il Soprintendente Generale o il Direttore avvisa dell'invio dei francobolli accompagnando l'avviso con una controricevuta firmata dai due Ufiziali o dall'Ufiziale incaricato delle somministrazioni (Modello N. 2.).

XXI. Il pacco dei francobolli formasi dagli Ufiziali incaricati, che lo chiudono con tre sigilli, dopo avere ciascuno di essi riscontrato il numero dei foglietti; e negli Ufizi ove l'incaricato è solo, dopo aver fatto eseguire questo riscontro dal Computista o dal Direttore, che pone il visto di fronte alla firma della controricevuta. Si spedisce poi raccomandato entro il piego delle corrispondenze, preferendo ordinario di corriere a ordinario di staffetta e la strada ferrata alla comune.

-XXII. Il pacco nelle Direzioni dovrà aprirsi dall'Ufiziale incaricato della vendita, alla presenza del Direttore e di un altro Impiegato. Nella Direzione di Livorno e di Firenze non sarà necessaria la presenza di questo terzo Impiegato, essendo quivi due gl'incaricati della vendita dei franco-

XXXI. I venditori del francobolli, tanto nelle Direzioni che negli Ufizi secondari, terranno un registro, sul quale noteranno le somministrazioni ricevote; e i venditori nelle Direzioni anche le somministrazioni fatte agli Ufizi dipendenti, sempre nel loro ordine cronologico.

XXXII. Il registro per le Direzioni sara uguale al modello di N. 10, e per gli altri Ufizi minori all'altro di N. 8.

XXXIII. I Direttori riscontrano almeno una volta il mese l'inessere dei francobolli e i relativi registri, procedendo come nelle revisioni di cassa improvvise, e facendo compilare dal Computista la debita dimostrazione secondo il modello di N. 9, che verra inviata poi alla Soprintendenza. Ogni volta che sara creduto opportuno, e non mai meno di due volte l'anno, sara fatto improvvisamente un riscontro simile agli Ufizi minori, del quale sara reso minuto conto direttamente alla Soprintendenza Generale dai Commissari postali incaricati.

XXXIV. I francobolli si applicano sul margine superiore della soprascritta bagnando semplicemente la gomma che è distesa a tergo dei medesimi.

XXXV. L'uso dei francobolli è limitato, fino a nuove disposizioni, alle sole corrispondenze cambiate tra la Toscana e gli Stati della Lega Postale Italo-Austriaca; e le corrispondenze dirette per questi Stati non possono mai francarsi a contanti, ma sempre mediante l'applicazione dei francobolli; pure, se alcuna lettera diretta per l'interno o per altro Stato qualunque (eccetto però gli Stati Germanici facenti parte della Lega Postale Austro-Germanica, pei quali la francatura deve essere sempre pagata a contanti) si trovasse nelle buche munita di francobolli, il costo di questi dovrà valutarsi per la francatura di dette lettere. Così, per esempio, una lettera di Livorno per Firenze del peso di mezz'oncia, che fosse trovata nelle buche con un francobollo di mezzo paolo, sarà consegnata al destinatario contro il pagamento di una sola crazia: una lettera per Roma che fosse stata gettata in buca con un francobollo di 6 crazie, si spedira franca del tutto; ma se invece avesse il francobollo di due crazie, si porrà tra le non francate e s'invierà il solito avviso al destinatario, perche rimetta il rimanente della tassa.

XXXVI. Non è da guardarsi alla qualità dei francobolli che si attaccano alle lettere per francarle, basta che il valore dei medesimi sommato insieme sia quello competente. Per esempio, a una lettera per Vienna potrà essere attaccato un francobollo di 6 crazie o 3 di due o 10 di un soldo l'uno.

XXXVII, Quando nelle buche postali o in qualche mazzo di lettere si trovassero francobolli

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI L'USO DE' FRANCOBOLLI.

with water

CARANTANI A CRAZIE.

FOGLE B' AVVISO E GEORNALE DE CONTEGUES. ni timble in talk place of this date.

the contraction of the contraction

5-1 /4 / mg - 1 . 5 / 16 / 17

i, and a section of the comment

ูว คราช เล่าไม่ได้ มากูตลา้ะ จะทั

ejan ti she we

LETTERS IN DISCUIDS BIFTUTATE & RETROCESSES.

المنائحة المناوس

The state of the

* XLV. Sulle lettere e pieghi provenienti dalle Poste Austriache, le tasse saranno notate in carantani, quindi l'Ufizio toscano che le riceve dovrà farne la riduzione in crazie, calcolando due crazie per ogni tre carantani, e per quelle lettere sulle quali fosse notato anche il diritto di transito dovuto alla Svizzera, che è di due carantani, calcolando questi due carantani per

* XLVI. Questi diritti come distintamente debbono essere notati sulle lettere, così distintamente debbono essere notati sui fogli d'avviso nelle

respettive caselle.

* XLVII. L' Ufizio di Firenze noterà le spedizioni cambiate con ciascuno degli Ufizi postali Austriaci coi quali corrisponde nel Giornale di Conteggio (modello Num. 12.), che chiuderà ogni mese e rimetterà alla Computisteria Generale delle Poste.

XLVIII. Le lettere in disguido debbono riporsi subito sulla huona via, senza alcuno aggravio del

XLIX. Le corrispondenze rifiutate e quelle che per qualunque siasi motivo fossero reputate inesitabili, debbono essere subito retrocesse all'Ufizio d' origine.

L. Dopo due mesi di giacenza in distribuzione debbono essere retrocesse all'Ufizio d' origine tutte le altre corrispondenze rimaste inesitate, eccetto quelle per consegna e quelle che avessero sulla soprascritta l'indicazione - Ferma in posta.

LI. Le lettere e pieghi che fossero assicurate o avessero sulla soprascritta l'indicazione suddetta, dovranno invecechè dopo due mesi esser retrocesse dopo tre mesi di giacenza.

LII. S' intende che tutte le suddette lettere debbono avere i respettivi sigilli intatti, non facendosi eccezione che per quelle che potessero essere state aperte per conformità di nome e cognome, sulle quali deve esser fatta e firmata, da chi le ha aperte, l' analoga consueta dichiarazione.

★ LIH. Le lettere di cui agli artic, XLVIII. XLIX. -.L. I.I. non debbono esser gravate di alcun diritto per la loro retrocessione, solamente, se non fossero franche, dovranno esser poste a debito dell'Ufizio corrispondente per quella medesima somma per la quale questi si era accreditato nello spedircele.

* LIV. Si noti che una lettera la quale fosse stata successivamente rivoltata da diversi Ufizi, ognuno dei quali dovrebbe averla gravata del proprio diritto di porto, cadendo tra i rifiuti, non dovrà essere rinviata direttamente all'Ufizio d'origine, ma dovra farlesi ribattere tutta la strada già percorsa, perchè ciascun Ufizio possa essere esonerato delle tasse suddette, che dall' Ufizio d'impostazione non potrebbero essere abbuonate.

AVVERTENZE GENERALL

* LX. Se però la lettera di cui si tratta apparisse spedita da un Dipartimento o da un Autorità estera, la quale possa ritenersi dover godere della franchigia epistolare, come sarebbe un Ministero o un Ufizio Postale, e che quindi possa dedursi essere stata posta tra le non franche per errore, allora non se ne noterà l'importare sul registro suddetto, ma invece si defalchera dall' importare della spedizione, portato a nostro carico nel relativo foglio di avviso.

¿ LXI. Ciascun Capo d'Ufizio è responsabile dell'esatto adempimento della prescrizione contenuta nell'articolo 27 della Notificazione. Sarà inviato ad ogni Direzione un numero di esemplari della Notificazione medesima e di quanto altro occorresse colle relative istruzioni per la vendita.

LXII. I dubbi e le difficoltà che per caso insorgessero in proposito di queste nuove disposizioni, dovranno senza indugio esser sottoposte al proprio Superiore immediato.

XLIII. Ogni Ufiziale Postale si prestera volentieri a porgere al Pubblico tutti gli schiarimenti che gli venissero domandati sul nuovo procedimento a cui vanno sottoposte queste corrispondenze; gli farà notare i molti vantaggi che da questo derivano, tra i quali sono rilevantissimi la semplice ed uniforme progressione della tariffa, per cui ognuno è posto in grado di applicare da se stesso le tasse, il vistoso abbassamento di queste, e l'abilità che gli vien data, specialmente per quelle sulle quali possono applicarsi i francobolli, di assicurarsi da ogni frode per parte di quelli da lui incaricati dell'impostazione.

LXIV. Sarà esercitata da ogni Capo d'Ufizio la più scrupolosa vigilanza perchè gl'Impiegati da lui immediatamente dipendenti, osservino rigorosamente queste nuove disposizioni, e perchè non si commettano abusi di sorta alcuna. I Distributori sono più specialmente tenuti a vigilare sul servizio dei Pertalettere, perchè non vengano trattenute o disperse le corrispondenze francate fino al destino, ma esattamente e prontamente recapitate.

LXV. Le mancanze derivanti da malizia o da negligenza saranno punite col più stretto rigore.

LXVI. Gli articoli notati con asterisco non riguardano che la Direzione Postale di Firenze, come quella alla quale necessariamente fanno capo tutte le corrispondenze da e per gli Stati Austriaci e Germanici.

Firenze, 11. Marzo 1851.

loskana - Unterrit

16

NOI LEOPOLDO SECONDO

PER LA GRAZIA DI DIO

PRINCIPE IMPERIALE D'AUSTRIA,

PRINCIPE REALE D'UNGHERIA E DI BOEMIA

ARCIDUCA D' AUSTRIA

GRANDUCA DI TOSCANA EC. EC. EC.

Avendo veduta ed esaminata la Convenzione per una Lega postale Austro-italica e stata stipulata il cinque Novembre prossimo decorso fra il Nostro Ciamberlano Don Andrea dei Principi Corsini, Duca di Casigliano, Senatore della Toscana, Cavaliere dell'Ordine Religioso e Militare di Santo Stefauo Papa e Martire, Grancroce dell' Ordine Imperiale di Leopoldo d'Austria, Grancroce decorato del gran Cordone dell' Ordine Religioso e Militare dei SS. Maurizio e Lazzaro di Sardegna, Grancroce del Reale e distinto Ordine di Carlo Terzo di Spagna, Nostro Ministro Segretario di Stato pel Dipartimento degli Affari esteri, ed il Barone Carlo di Hugel, Cavaliere dell'Ordine Imperiale di Leopoldo, Cavalier Grancroce dell'Ordine granducale toscano del Merito sotto il titolo di S. Giuseppe, Cavaliere dell'Ordine Pontificio di Cristo, Commendatore dell'Ordine Reale del Danebrogo di Danimarca, Commendatore dell' Ordine Reale di Wasa di Svezia, Uffiziale dell'Ordine Reale di Leopoldo del Belgio, Cavaliere di prima Classe dell' Ordine Costantiniano di S. Giorgio di Parma e Cavaliere dell'Ordine Reale dell'Aquila rossa di Prussia, Maggiore nelle Armate di Sua Maesta' Imperiale e Reale Apostolica, e Suo Incaricato d'Affari in Toscana ec. ec. ec., la qual Convenzione è del tenore seguente:

Dopochè sotto la data di questo stesso giorno è stata conclusa fra l'Imperiale Regio Plenipotenziario Toscano e lo Imperiale Plenipotenziario Austriaco la Convenzione fondamentale della Lega postale Austro-Italica, i Plenipotenziari suddetti, cioè:

Per SUA ALTEZZA IMPERIALE E REALE L'ARCIDUCA GRANDUCA DI TOSCANA,

Don Andrea dei Principi Corsini, Duca di Casigliano, Senatore della Toscana, Cavaliere dell'Ordine Religioso e Militare di Santo Stefano Papa e Martire, Grancroce dell' Ordine Imperiale di Leopoldo d'Austria, Grancroce decorato del Gran Cordone dell'Ordine Religioso e Militare dei Santi Maurizio e Lazzaro di Sardegna, Grancroce del Reale e distinto Ordine di Carlo Terzo di Spagna, Ciamberlano di SUA ALTEZZA IMPERIALE E REALE IL GRAN-DUCA, e Suo Ministro Segretario di Stato pel Dipartimento degli Affari esteri ec. ec. ec.

e per SUA MAESTA' L'IMPERATORE D'AUSTRIA

Il Barone Carlo di Hügel Cavaliere dell'Ordine Imperiale di Leopoldo, Cavaliere Grancroce dell'Ordine Granducale toscano del Merito sotto il titolo di San Giuseppe, Cavaliere dell'Ordine Pontificio di Cristo, Commendatore dell'Ordine Reale del Danebrogo di Danimarca, Commendatore dell'Ordine Reale di Wasa di Svezia, Uffiziale dell'Ordine Reale di Leopoldo del Belgio, Cavaliere di prima Classe dell'Ordine Costantiniano di S. Giorgio di Parma e Cavaliere dell'Ordine Reale dell'Aquila rossa di Prussia, Maggiore nelle Armate di SUA MAESTA' IMPERIALE E REALE APOSTOLICA e Suo Incaricato d'Affari in Toscana ec. ec. ec.

Chiamati dalle istruzioni ricevute ad applicare quella Convenzione fondamentale ai rispettivi Stati Toscani e Austriaci sotto riserva delle Katifiche sovrane, hanno stipulato d'accordo la seguente Convenzione speciale.

ARTICOLO

Esecuzione della Convenzione fondamentale.

La Convenzione fondamentale della Lega Postale Austro-Italica è posta in vigore in ogni sua parte per tutti i Territorj tanto del Granducato di Toscana che dell'Impero d'Austria, salve le modificazioni e riserve contenute nella presente Convenzione speciale, e ritenuto che le disposizioni concernenti la circolazione delle Lettere nell'interno di ciascuno dei due Stati rimangono intieramente nel dominio delle Amministrazioni respettive.

ARTICOLO 2.º

Regolamento delle comunicazioni postali.

Il cambio dei pieghi postali tra le due Amministrazioni rimarrà qual è al presente, ma sarà in loro facoltà il mettersi d'accordo per regolarlo altrimenti, se ciò sembrasse più utile al servizio. Quanto alle comunicazioni postali e a ciò che loro si riferisce, rimangono in pieno vigore i concerti anteriormente presi, finchè non se ne prendano dei nuovi.

A. Corrispondenze Toscano-Austriache.

ARTICOLO 3.º

Tariffa per la loro tassazione.

Le tasse che si percipono al presente sulle corrispondenze da e per gli Stati Toscani ed Austriaci, sono abolite, e verrà loro sostituito la comune Tariffa stabilita nella Convenzione fondamentale modificata come appresso:

ARTICOLO 4.º

Lettera semplice — peso.

Il peso della lettera semplice viene fissato in Toscana a Denari 15; grammi 17 e mezzo corrispondendo a Denari 14 e cinque sesti, ed in Austria a un Lotto di Vienna, pari a grammi 17 e mezzo. (Articolo 10.º della Convenzione fondamentale).

ARTICOLO 5º

Tassa.

Per la percezione delle tasse in Toscana sulle Lettere e campioni si conviene che i 3, 6 e 9 carantani fissati dall'Articolo 10.º della Convenzione fondamentale, i quali a tariffa corrisponderebbero respettivamente a soldi 3 1 e 2 settimi, a soldi 6. 2 e 4 settimi e a soldi 9 3 e 6 settimi siano valutati 2, 4 e 6 crazie.

Stampe.

Per i fogli stampati, periodici o no, posti sotto fascia, vale il disposto dell'Articolo 13.º della Convenzione fondamentale, intendendosi che in Toscana debba percipersi un soldo per ogni 15 denari.

ARTICOLO 7.º

Francazione per mezzo dei Franco-bolli.

Il pagamento del porto, che in virtù dell'Articolo 12.º della Convenzione fondamentale deve essere per massima anticipato, si effettua per mezzo dell'applicazione di Bolli giustificativi l'affrancazione, volgarmente detti Franco-bolli, i quali si vendono dalle Aziende postali dei due Stati al prezzo che segue:

Per i fogli stampati ec

Per un soldo (o 1 carantano) Per due soldi (o 2 carantani)

Per le corrispondenze epistolari.

Per due crazie (o 3 carantani) Per quattro crazie (o 6 carantani) Per sei crazie (o 9 carantani).

ARTICOLO 8.º

Chi spedisce lettere, stampe o campioni per la Posta dovrà attaccare al margine snperiore dell'indirizzo, in modo sicuro, bagnando la materia tenace che si trova sulla parte rovescia del Franco-bollo, uno o tanti Franco-bolli quanti occorrono per formare uniti il valore della tassa di francazione, secondo la distanza o il peso.

La tassa di raccomandazione, e quella per la ricevuta di ritorno (come all' Articolo 14.º della Convenzione fondamentale) dovrà pagarsi col franco-bollo di quattro crazie o sei carantani, ma questo dovrà applicarsi a tergo della lettera dalla parte del Sigillo.

Mia o gran pro-

ARTICOLO 9.º

Modo d'impostazione.

Le corrispondenze di cui si tratta debbono gettarsi nelle buche a ciò destinate negli Uffizi postali.

Quelle che si vogliono spedire raccomandate con o senza ricevuta di ritorno devono essere rimesse, già munite dei debiti francobolli, agli Impiegati postali.

ARTICOLO 10.º

Affissione della Tarissa delle Lettere e della Nota dei Paesi.

Affinche possa calcolarsi il porto delle lettere, le Amministrazioni postali dei due Stati terranno affissa alla vista del Pubblico la Tariffa colle disposizioni che alla medesima si riferiscono, e gli elenchi dei Paesi che non distano l'uno dall'altro più di 20 miglia geografiche di Germania.

Negli Uffizj principali questi fogli stampati saranno vendibili al Pubblico.

ARTICOLO 11.º

Casi nei quali l'applicazione dei franco-bolli può farsi dagli Impiegati postali.

Nei casi dubbiosi gl'impostanti hanno il diritto d'interrogare gli Uffiziali di Posta riguardo alla tassa competente; e questi in tal caso daranno, se bisogna, ed attaccheranno i franco-bolli occorrenti, dei quali sarà loro pagato il prezzo in contanti.

ARTICOLO 12.º

Abolizione della Tassa di transito.

Tanto il Governo Toscano che l'Austriaco si obbligano a non aggravare le corrispondenze di cui si tratta del diritto di transito che su quelle per caso pretendessero da loro gli Stati Italiani intermedi che alle medesime danno passaggio, cosicchè queste corrispondenze non saranno in alcun caso assoggettate che alla tassa di porto comune.

B. Corrispondenze Tosco-Germaniche.

ARTICOLO 13.º

Per corrispondenze Tosco-Germaniche s'intendono quelle che si cambiano tra la Toscana e gli Stati della Confederazione che hanno già acceduto alla Lega postale Austro-Germanica, e per le quali coll'Articolo 25.º della Convenzione fondamentale vengono assicurati dall'Austria alla Toscana tutti quei vantaggi di cui godono le sue stesse corrispondenze in virtù della Convenzione postale Austro-Germanica.

ARTICOLO 14.º

Stati Germanici ora componenti la Lega postale.

Gli Stati Germanici che hanno già acceduto alla Lega postale Austro-Germanica sono, oltre l'Impero Austriaco in tutta la sua estensione, i Regni di Prussia, di Baviera, di Sassonia, il Granducato di Mecklemburgo-Strelitz, e i Ducati di Schleswig-Holstein.

ARTICOLO 15.º

Accessione di nuovi Stati.

A misura che un nuovo Stato accederà a questa Lega, l'Austria ne darà immediatamente avviso alla Toscana, e stabiliranno subito d'accordo il tempo e le disposizioni necessarie, perchè le corrispondenze da e per il nuovo Stato siano trattate come quelle degli Stati di sopra menzionati.

ARTICOLO 16.º

Porto toscano per la Lettera semplice tosco-germanica.

Per simile corrispondenza tanto in arrivo che in partenza, in ordine all' Art. 26.º della Convenzione fondamentale, viene stabilito che la Toscana perciperà per conto proprio nna tassa, speciale di quattro Crazie (6 carantani) per ogni lettera semplice, la qual tassa le sarà accreditata dall' Amministrazione Austriaca per le corrispondenze in arrivo franche, e in partenza non francate.

Anche per le corrispondenze di questa categoria il peso della Lettera semplice è fissato in quindici denari.

ARTICOLO 17.º.

Tassa complessiva.

La tassa complessiva per una Lettera semplice tra la Toscana e gli Stati della Lega Austro-Germanica resulta, secondo l'Articolo 25.º della Convenzione fondamentale e l'Articolo 15.º della presente, come segue:

Per Porto Toscano Crazie 4 (carantani 6)
Id. Austro-Germanico " 6 (carantani 9)
Totale Crazie 10.

ARTICOLO 18.º

Tariffa in progressione di peso e di prezzo per ogni specie di queste corrispondenze.

La Tarissa, tanto per quel che riguarda le lettere comuni o raccomandate, che le stampe sotto fascia e i campioni, procede come quella per le corrispondenze Toscano-Austriache.

ARTICOLO 19.º

Diritto di transito per la Svizzera.

Qualora una parte della corrispondenza Tosco-Germanica dovesse attraversare il Territorio Svizzero, ai diritti di porto fissati all' Articolo 17.º deve essere aggiunto il diritto di transito che fosse da pagarsi alla Svizzera, il quale pure potrà esser pagato dal mittente o dal destinatario.

Oltre questi diritti non ne verrà imposto di corrispondenti alcun altro.

ARTICOLO 200

Pagamento dei diritti in contanti.

L'Austria promette di fare quanto da lei dipenderà perchè anche il pagamento delle Tasse dovute sulle corrispondenze Tosco-Germaniche possa farsi mediante l'applicazione dei franco-bolli.

Frattanto questo pagamento dovrà farsi in contanti.

C. Corrispondenze cogli altri Stati al di là dell' Austria.

ARTICOLO 21.º

In quanto alle corrispondenze da e per gli Stati della Confederazione che non hanno ancora aderito alla Lega postale Austro-Germanica, e a quelle degli altri Stati esteri, il cambio delle quali si fa per mezzo degli Uffizj Austriaci, resta fermo, fino a nuove disposizioni, ciò che fu stabilito tra la Toscana e l'Austria cogli Articoli addizionali del di 8 Aprile 1839.

ARTICOLO 22.º

In conseguenaa peraltro dei cambiamenti che dal tempo suddetto sono stati satti, specialmente per quel che riguarda l'istradamento delle corrispondenze, le sette categorie nelle quali allora su trovato opportuno distinguerle possono ora ridursi e si riducono a tre sole, e sono le seguenti:

1.º Per ogni 30 gr. di Lettere giunte in Trieste per la via di mare, e per ogni 30 gr. di quelle provenienti dalla Svizzera Lire una.

2.º Per ogni 30 gr. di quelle degli Stati della Confederazione Germanica che non hanno ancora aderito alla Lega postale Austrogermanica (via della Svizzera e della Baviera), della Danimarca, Svezia ed altri Stati Esteri Lire due, cent. 80.

3.º Per ogni 30 gr. di quelle della Polonia, della Russia, della Turchia e dei Principati Danubiani Lire tre, cent. 90.

Pei Giornali e Stampe spediti sotto fascia, provenienti dai suddetti luoghi a destinazione della Toscana, si pagano centesimi cinque austriaci per ogni foglio di stampa, e per le mostre e campioni un terzo di ciò che è respettivamente stabilito per le Lettere in proporzione del peso.

ARTICOLO 23.º

Rinnuovazione delle Convenzioni per parte dell' Austria cogli Stati suddetti.

È assicurato alla Toscana il diritto di profittare per le sue corrispondenze cogli Stati suddetti dei vantaggi che potranno offrirle le Convenzioni vigenti fra l'Impero Austriaco e i medesimi, e specialmente di quello della libertà di francazione, allorchè, cessate o sciolte le Convenzioni attuali, l'Austria avrà potuto stipularne delle nuove su principi che più consuonino a quelli che hanno servito di base alla Convenzione per le leghe postali Austro-Italica e Austro-Germanica.

ARTICOLO 24.9

Gazzette.

Il titolo V. della Convenzione fondamentale, che comprende gli Articoli 30 e 40 inclusive e riguarda il servizio speciale delle Gazzette, non ha per ora applicazione tra la Toscana e l'Austria, e i Periodici di qualunque genere saranno trattati conforme è fissato in generale pei fogli di stampa sotto-fascia (Articolo 6.º). Ma la Toscana si riserba il diritto di attivare quelle disposizioni qualora lo troverà opportuno, facendone precedere di due mesi l'Avviso al Governo Imperiale.

ARTICOLO 25.º

Fogli di Avviso.

Pel cambio di tutte le corrispondenze le Amministrazioni postali di ambedue gli Stati si serviranno dei fogli di Avviso uguali agli annessi modelli (N.º 1 e 2).

Le tasse riguardanti le corrispondenze toscano-austriache e tosco-germaniche saranno notate auche su ciascuna lettera, e le tasse riguardanti le corrispondenze austro-germaniche, che si compongono di un diritto toscano e di un diritto germanico, salvo se altri, saranno notate ciascheduna separatamente, come separatamente saranno notati questi diritti sul foglio d'Avviso.

ARTICOLO 26.º

Valore della Moneta.

Le corrispondenze che vanno dalla Toscana in Austria si tassano a crazie, dodici delle quali formano una Lira toscana, e quelle che vanno dall'Austria in Toscana si tassano a carantani, venti dei quali fanno una Lira austriaca.

Non dovrà tenersi conto delle differenze speciali di porto, derivanti dalla non esatta uguaglianza del peso e del valore della moneta dei due Stati.

ARTICOLO 27.º

Liquidazione e saldo dei Conti.

Le partite notate sui fogli di Avviso, tanto toscani che austriaci, vengono quotidianamente riportate in un giornale conforme all'annesso Modello (N. 3).

Gli Uffizi postali Austriaci devono al fine d'ogni mese chiudere e mandare i loro Giornali al Dipartimento dei Conti del Ministero pel Commercio a Vienna.

Questo ne fa ogni mese la spedizione per l'esame alla Soprintendenza generale delle Poste toscane.

Il saldo tra i due Stati deve effettuarsi a Vienna e in Firenze in moneta sonante, ogni tre mesi, nel termine di sei settimane, a contare dal giorno in cui le due Parti, finita la liquidazione dell'ultimo mese del trimestre, sono d'accordo sulla somma del credito e debito respettivo. Nella liquidazione dei conti Lire centotre toscane e undici soldi saranno considerate come Lire cento austriache.

ARTICOLO 28.º

Corrispondenza officiale tra le Amministrazioni.

La Direzione superiore delle Poste del Regno lombardo-veneto e la Soprintendenza generale delle Poste toscane trattano per iscritto tra loro di tutto ciò che si riferisce al servizio.

Le questioni sulle quali i detti Dicasteri non potessero porsi d'accordo, saranno trattate in via diplomatica tra i due Governi.

ARTICOLO 29.º

Le Amministrazioni superiori delle Parti contraenti accoglieranno reciprocamente i gravami che venissero fatti sulle mancanze degli Uffizj e degl' Impiegati postali, e renderanno, dopo aver sentito le difese della parte accusata, la debita giustizia.

Disposizioni pratiche che possono variarsi di comune accordo.

Sarà in facoltà delle due Amministrazioni postali l'indurre qualche cambiamento nella pratica del servizio, quando vadano d'accordo nel riconoscerne l'utilità, specialmente per quello che riguarda l'aumento e diminuzione dei pieghi postali, il loro inoltramento, e simili.

ARTICOLO 31.º

Diligenze — Basi dei concerti da prendersi per regolamento delle Diligenze.

Affinchè il servizio attuale di Corrieri tra la Toscana e l'Austria possa offrire maggior comodo al pubblico e maggiori benefizi alle Casse postali, i due Governi contraenti, nella ferma fiducia che concorrano allo stesso scopo il Governo pontificio e il Governo di Modena, dichiarano di volere al più presto regolare il servizio suddetto per mezzo di una Convenzione speciale, basata sulle disposizioni seguenti:

- §. 1.º Le tasse di diligenza per le persone e per l'eccedenza del peso del loro bagaglio, saranno fissate da una comune tariffa da combinarsi, e saranno percette a benefizio delle respettive Casse postali.
- §. 2.º L'Amministrazione postale di ciascuna delle quattro Parti contraenti s'incarica in massima di tutte le spese di viaggio fino alla prima stazione postale del paese limitrofo.
- §. 3.º Ciascuna Amministrazione postale incassa le tasse tutte di Diligenze (§. 1.º) per lo spazio stesso pel quale (§. 2.º) fa le spese di viaggio.
- §. 4.º Nel caso che le Carrozze e i Conduttori dell'Amministrazione postale di uno Stato servissero sul territorio degli altri Stati, sarà assicurato alla medesima un compenso da convenirsi.

I Conduttori saranno responsabili degli oggetti loro affidati pel trasporto.

§. 5.º A ciascuno Stato è assicurata dagli altri Stati per le Corse delle Diligenze postali l'esenzione dai diritti di Stradali, pedaggi ec., e ogni altro privilegio di cui godessero i propri Corrieri sul loro territorio.

§ 6.º Sarà in facoltà dei mittenti il pagare le tasse di trasporto per gli Articoli diretti ad uno degli Stati contraenti, nell'atto della spedizione, o di lasciarne il pagamento a carico del destinatario.

ARTICOLO 32.º

Il Governo toscano peraltro dichiara fin d'ora che quando abbia luogo la Convenzione speciale, di che è parola nell'Articolo precedente, per regolare il servizio delle Diligenze a conto dei Governi interessati, ma senza pregiudizio della libera concorrenza che anche per l'industria del vettureggiare esiste nel Granducato, egli si riserba un anno di tempo, decorrendo dal giorno della Convenzione medesima, onde prepararne ed attuarne, per quanto gli spetta, l'esecuzione.

ARTICOLO 33.º

Convenzioni speciali con altri Stati Italiani.

Le Convenzioni speciali che i Governi toscano ed austriaco saranno per stipulare cogli altri Stati Italiani, in esecuzione della Convenzione fondamentale, saranno reciprocamente comunicate, prima che siano concluse, perchè possa essere provveduto d'accordo a quanto nelle medesime riguardasse più particolarmente i due Governi.

ARTICOLO 34.º

Principio e durata della Convenzione

La presente Convenzione comincerà a valere al tempo stesso della Convenzione fondamentale della Lega postale Austro-Italica, e durerà lo stesso tempo.

ARTICOLO 35.º

Il cambio delle Ratifiche avrà luogo a Firenze nello spazio di trenta giorni, o più presto se ciò potrà farsi.

In fede di che, la presente Convenzione è stata in doppio esemplare firmata dai Plenipotenziari suddetti, che vi hanno apposto l'impronta dei loro Stemmi.

Dato in Firenze li cinque Novembre milleottocentocinquanta.

DUCA DI CASIGLIANO

C. HÜGEL.





Abbiamo approvato ed approviamo in tutte le sue parti la sopra riportata Convenzione, dichiarando di accettarla, ratificarla e confermarla, e promettendo che sarà dal canto Nostro inviolabilmente eseguita.

In fede di che, abbiamo di Nostro proprio pugno firmato il presente Atto controfirmato dal Nostro Presidente del Consiglio dei Ministri, e munito del gran Sigillo delle Nostre Armi.

Dato in Firenze, li cinque Dicembre milleottocentocinquanta.



LEOPOLDO.

G. BALDASSERONI.

PROTOCOLLO PER IL CAMBIO DELLE RATIFICHE.

Ratifiche della Convenzione conclusa e firmata in Firenze il cinque Novembre milleottocentocinquanta fra il Plenipotenziario di SUA ALTEZZA IMPERIALE E REALE L'ARCIDUCA GRANDUCA DI TOSCANA e quello di SUA MAESTA' IMPERIALE E REALE APOSTOLICA, e avente per oggetto di stabilire le norme di una immediata applicazione della Convenzione postale austro-italica, dopo di aver fatta lettura delle dette Ratifiche ne hanno eseguito il cambio nelle forme d'uso.

In fede di che, hanno essi firmato di proprio pugno il presente Protocollo fatto in doppio originale, e vi hanno apposto il Sigillo delle respettive loro Armi.

Fatto in Firenze il cinque Dicembre milleottocentocinquanta.

DUCA DI CASIGLIANO.

C. HÜGEL.



 $\left(\mathbf{L.s.}\right)$

FIRENZE NELLA STAMPERIA GRANDUCALE